



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**DELIBERAZIONE
N. 19**

OGGETTO:

Salvaguardia equilibri di bilancio artt 175 co.8 e 193 co.2 D.Lgs n.267/2000 – Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art.243-bis D.Lgs 267/2000.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 09,30 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 21/08/2019, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ALBANO Brunella	si	TASSONE Luigi	si
BARILLARI Alfredo	no	TUCCI Ilenia	si
FEDERICO Rosanna	no	ZAFFINO Francesco	si
FIGLIUZZI Gina Immacolata	si		
FRANZE' Maria Rosaria	si		
GALLE' Antonio	si		
GIANCOTTI Valeria	si		
LAGROTTERIA Walter Giovanni	si		
LA RIZZA Adele Teresa	si		
POLITO Cosimo	no		

Si precisa che i Consiglieri Alfredo Barillari e Federico Rosanna hanno prodotto giustificazione per la relativa assenza; la comunicazione è stata letta dal Presidente.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE.

Presiede la Dott.ssa Maria Rosaria Franze' in qualità di Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 10 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

Alle ore 12,53 prima della votazione si allontanano i Consiglieri Albano, Lagrotteria e Giancotti

Alle ore 11.34 rientrano i Consiglieri: Lagrotteria – Giancotti – Albano
Consiglieri presenti: 10

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco perché relazioni sull'argomento.

Sindaco: parto, preliminarmente, da ciò che ho detto all'inizio del mandato, ovvero che la situazione economica del Comune non è positiva; nel corso di questi anni sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre 1.000.000,00, riferibili a tutte le stagioni amministrative, soprattutto della precedente amministrazione. Nell'anno 2018, abbiamo avuto un risultato positivo; ma a causa del F.C.D.E. e della somma di € 900.000,00, oggetto di rottamazione, c'è un disavanzo di € 3.541,00. Gli uffici hanno fatto una previsione per il rendiconto 2019, il dato migliora ma aumenta il fondo per circa 7.000.000,00. Oggi ci troviamo con un disavanzo di € 1.629.012,95 e € 283.000,00 di debiti fuori bilancio, siamo a circa € 1.800.000,00 di disavanzo che non riusciamo a ripianare. Si cerca di intraprendere azioni che possano risanare le casse del Comune ed è per tale motivo che si intende ricorrere al piano di riequilibrio previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000; si tratta di un piano di rientro che può avere una durata da 4 a 20 anni; questo è un dato che sapremo dopo aver predisposto il piano di riequilibrio per il quale abbiamo 90 giorni di tempo; il piano dovrà poi essere trasmesso al Ministero per l'approvazione. Non riusciamo a far fronte al disavanzo; ci sono altre sentenze e giudizi pendenti che probabilmente si concluderanno negativamente per l'ente: Il piano di riequilibrio è una misura straordinaria che non inciderà sui cittadini; abbiamo già aumentato al massimo l'IMU sulla seconda casa; relativamente all'aumento delle tasse, non c'è l'obbligo di aumentarle, c'è solo la facoltà; l'avvio della procedura di riequilibrio consentirà il blocco delle azioni esecutive; saranno chiamati i creditori per i pagamenti. Tra novanta giorni saremo in grado di esporre meglio la situazione. La situazione economica dell'ente non è da addebitare a questa Amministrazione. Non avrei voluto ricorrere alla procedura di riequilibrio, però la situazione esistente lo impone. Ci sono le condizioni per rientrare; si procederà all'approvazione del P.S.C. nonché ad intraprendere serie azioni per il recupero delle imposte e dei tributi; sono già stati adottati i provvedimenti necessari. In caso di inadempimento da parte degli utenti, saranno intraprese azioni diverse. Siamo convinti che con azioni virtuose e parsimoniose risaliremo la china. La situazione attuale non può essere imputata a questa Amministrazione; ci sono sentenze di condanna per l'ente che risalgono a vecchie espropriazioni; ricordo pure la questione degli egiziani, della ditta Procopio ecc; se non ci fossero state queste situazioni debitorie ci saremmo trovati in una situazione diversa. La procedura di riequilibrio è finalizzata ad evitare il dissesto. Saranno fatte riunioni con i dirigenti per pianificare il lavoro ai fini della redazione del piano di riequilibrio.

Chiede la parola il Cons. Lagrotteria. Il Presidente dispone una breve sospensione del Consiglio per 5 minuti alle ore: 11.50.

Alle ore 11.54 si riprende il Consiglio. Presenti: 10

Sindaco: voglio precisare che dobbiamo ripianare il rendiconto del 2018; è stata già fatta la previsione per il 2019. Siamo consapevoli che non c'era alternativa e siamo sicuri del buon esito che avrà il piano di riequilibrio; dobbiamo stringere la cinghia e ripianare il bilancio.

Lagrotteria: non capisco, il provvedimento è di salvaguardia del bilancio 2019; gli obiettivi possono giungere a compimento o bisogna ripianare? Il Disavanzo è di € 1.700.000,00; si tratta del bilancio 2019, non parliamo del bilancio 2018; 900.000,00 è la somma di cui alla rottamazione ed 1.000.000,00 riguarda il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero la mancata riscossione dei tributi; ci sono i P.I.P. e potevano essere intraprese altre azioni. Rispetto agli anni precedenti, rileva che erano state fatte delle attività concordate con la maggioranza. Bisogna leggere l'analisi fatta sul bilancio 2017, da parte del ragioniere Consiglio e del rag. Cuzzola che ci hanno dato la stessa sintesi; relativamente degli squilibri strutturali, alla necessità di avviare tempestivamente le riscossioni, anche al fine di ridurre il F.C.D.E., la riduzione della spesa e la valutazione del contenzioso per dilazionare i pagamenti. In assenza di tali operazioni difficilmente il piano di riequilibrio potrà essere approvato. Avevamo concordato di evitare la procedura di riequilibrio, avviato la riscossione dell'acqua e vari provvedimenti per risanare le casse. L'attuale

maggioranza era la corrente della situazione, peraltro conosciuta anche dal Vice Sindaco: c'era la consapevolezza della situazione dopo il rimpasto; la maggioranza non si è attivata celermente ad avviare tutte le procedure che servivano a sostenere le iniziative già intraprese. Il P.S.C. a che punto è? Perché non è stato fatto? Ci sono famiglie che rischiano la demolizione delle case; la maggioranza avrebbe dovuto accelerare la procedura di approvazione; con l'approvazione del P.S.C. l'ente avrebbe dovuto incassare 3.mln. di € per il rilascio di permessi a costruire, per non parlare dell'economia che potrebbe essere riattivata con l'approvazione del P.S.C.. Per quanto riguarda il P.I.P. , la vendita dei lotti poteva essere fatta, perché c'era l'istruttoria già fatta; già da tempo dall'insediamento della nuova maggioranza, per evitare il Commissariamento , e per evitare aumenti di tasse e la procedura di riequilibrio. Avete già fatto l'aumento dei tributi , lo sapevate già.

Sindaco: come ex consigliere delegato al bilancio, il Cons. Lagrotteria , è la persona meno indicata a parlare.

Cons. Lagrotteria: come mai non avete avviato il P.S.C. entro i termini stabiliti?

Sindaco: avevo detto nel precedente consiglio 2 o tre mesi da giugno e siamo ancora ad agosto.

Lagrotteria: aspetterò , dovevate dare corso immediatamente per l'esistente disagio finanziario del Comune. Avete fatto ciò che avrebbe fatto un commissario.

In base alle disposizioni del 243 – bis, come farete per erogare le anticipazioni di cassa della misura 8? Bisognerà fare anticipazioni di cassa anche per altre opere pubbliche. La procedura di riequilibrio, non dà spazio per tali anticipazioni.

Sindaco: sono opere pubbliche coperte da finanziamenti estranei al bilancio.

Lagrotteria: parlo del complesso delle misure relative ai vari finanziamenti. State attenti in fase di predisposizione del piano di riequilibrio!

Sindaco: ci sono Comuni dissestati che portano, comunque, avanti, le opere pubbliche.

Lagrotteria: rispetto ai servizi a domanda individuale, cosa volete fare? Dovete aumentare le tasse? Devo manifestare i miei dubbi; poi ci farete sapere. Avete tenuto conto della dotazione organica del Comune? Il personale è in riduzione.

Sindaco: Non è così.

Lagrotteria: ci preoccupa il blocco delle assunzioni derivanti dall'applicazione dell'art. 243- bis, in relazione al funzionamento degli uffici ed anche per il pensionamento di dipendenti. Per quanto riguarda gli L.S.U. – L.P.U. tutti vogliamo dare una risposta ai lavoratori alle dipendenze del Comune; sono necessarie azioni specifiche con l'obiettivo di dare stabilità ai lavoratori.

Sindaco: il cons. Lagrotteria parla di stabilizzazione; il Comune di Soverato ha stabilizzato nonostante abbia avviato la procedura di riequilibrio finanziario..

Lagrotteria: per chiedere ed ottenere la stabilizzazione bisogna attivarsi; ci sono oltre 50 famiglie che devono avere una risposta: Valutate di non mettere a rischio le famiglie. Avete fatto un programma fabbisogno personale che non prevede assunzioni. A causa dei pensionamenti che ci sono stati bisogna prevedere delle assunzioni.

Sindaco: su tali argomenti bisogna parlare in maniera chiara.

Lagrotteria: avrei previsto le assunzioni e le stabilizzazioni. Ribadisco che bisogna tenere conto delle annotazioni fatte, tutti i proclami per la responsabilità sul territorio per evitare il dissesto e aumenti di tasse; invece ci troviamo con tasse aumentate e procedura di predissesto. Si annunciano tempi difficili e speriamo che il territorio possa uscirne indenne, vedendo le difficoltà in cui vedo navigare, a vista, l'amministrazione, non tarderà a fare dimissioni ed a tornare a votare.

Sindaco: ho detto il perché ci troviamo ad adottare il piano di riequilibrio; ovvero per una situazione che si trascina da anni e che ben poteva essere gestita anni fa (8 o anche 9 anni fa); adottando alcuni accorgimenti si poteva evitare, quando ci si trovava con un debito di 600 e 700 mila euro. Noi ci siamo trovati a dover riconoscere vari debiti fuori bilancio. Le risorse disponibili sono state utilizzate per i debiti che ci sono; oggi non possiamo più ripianare i debiti.

Lagrotteria: non c'è la volontà di recuperare i crediti.

Sindaco: si poteva avviare la riscossione direttamente , senza fare prima le notifiche; ho fatto un manifesto per invitare i cittadini a pagare. Non voglio fare polemica, in tre anni si potevano fare altre proposte; l'anno scorso il cons. Lagrotteria non voleva fare il dissesto.

Lagrotteria: si parlava di piano di riequilibrio.

Sindaco: avrei voluto, se fosse stato possibile, evitare il Piano di riequilibrio; negli anni precedenti c'è stata una sintesi con la maggioranza.

Sindaco: in tre mesi avrebbe dovuto chiudere il P.S.C.

Lagrotteria : il P.S.C. era completato.

Sindaco: non ho notizia che la pratica sia completata.

Lagrotteria: Le hanno dato la bozza definitiva di P.S.C..

Sindaco: non ho avuto alcuna comunicazione in merito alla bozza definitiva;; è cambiata l'Amministrazione ed i tecnici stanno lavorando.

Cons. Tucci: l'ultimo atto ufficiale del P.S.C. mi risulta nell'anno 2017.

La Grotteria : bisognerà chiarire la procedura.

Il Consigliere Lagrotteria rivolgendosi al Consigliere Tucci: ti sei venduta per una manciata di voti.

Vice Sindaco Tucci: il Consigliere Lagrotteria non si deve permettere di utilizzare il termine utilizzato "si è venduta".

Lagrotteria: ho sbagliato termine e chiedo scusa per come ho utilizzato il termine. Il Consigliere ribadisce le proprie scuse.

Sindaco: per quanto concerne le osservazioni sugli effetti del piano di riequilibrio del Cons. Lagrotteria , daremo ulteriori informazioni tra 90 giorni e spiegheremo, in sede di esposizione del piano di riequilibrio; ancora dobbiamo approfondire e capire la reale situazione e daremo informazioni per tutte le osservazioni sollevate. Il Piano di riequilibrio non bloccherà gli investimenti né la stabilizzazione di LSU/LPU.

Lagrotteria: si dovrà verificare se con il piano di riequilibrio si saranno impedimenti per la stabilizzazione.

Sindaco: ci sarà la massima serietà poiché abbiamo a cuore gli interessi della comunità; chiederemo aiuto a tutti se è necessario; questa non è una battaglia politica. Siamo convinti che attraverso il piano di riequilibrio che non è una scelta indolore, riusciremo a risanare l'ente.

Lagrotteria: intendo ribadire la massima collaborazione per favorire la stabilizzazione e per portare avanti le battaglie da fare nell'interesse del Comune, rispetto al quale manterremo alta l'attenzione.

A questo punto prima della votazione, alle ore 12.53, si allontanano i consiglieri: Albano, Lagrotteria e Giancotti. Il cons. Lagrotteria chiede che venga messo a verbale il motivo, già esposto negli altri verbali e relativamente alla mancanza del numero legale per la validità delle deliberazioni in prima convocazione.

Il Sindaco: ribadisce, quanto già esposto nei precedenti verbali sulla la validità delle sedute in prima convocazione.

Presenti: 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- Deliberazione di G.C. n. 49 del 16.05.2019 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ex art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – P.I.S.L. Alte Serre Vibonesi. Intervento denominato "Ristrutturazione, adeguamento e completamento di un complesso edilizio da destinare a centro di accoglienza pellegrini"
- Deliberazione di G.C. n. 51 del 16.05.2019 ad oggetto: "Censimento permanente della popolazione 2018 – Variazione d'urgenza al bilancio di Previsione 2019/2021 ex art. 175 co. 4 D. Lgs. 267/2000"
- Deliberazione di G.C. n. 57 del 07.06.2019 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ex art. 175 c. 4 D. Lgs. 267/2000"
- Deliberazione di G. C. n. 67 del 28.06.2019 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ex art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Contributo Ministero dello Sviluppo economico € 70.000,00 D.D. 14.05.2019 di assegnazione risorse ai sensi dell'art. 30 Decreto Legge n. 34/2019"
- Deliberazione di G. C. n. 68 del 28.06.2019 ad oggetto: "PSR CALABRIA 2014-2020 Misura 8 – Intervento 8.5.1 – Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. "Progetto integrato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio boschivo comunale". Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ex art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i."
- Deliberazione di G. C. n. 69 del 28.06.2019 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ex art. 175, comma 4, D. Lgs. 267/2000".

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. 10837 del 24.06.2019 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che con le seguenti note:

- prot. n. 11258 del 01.07.2019 del Responsabile Area Amministrativa
- prot. n. 11099 del 27.06.2019 del Responsabile Settore Anagrafe e Stato civile
- prot. n. 12195 del 17.07.2019 del Responsabile Area Risorse Umane e Contenzioso e Responsabile Settore Tributi ed Entrate proprie
- prot. n. 11555 del 05.07.2019 del Responsabile Settore Affari Generali – Istituzionali – Commercio
- prot. n. 12473 del 23.07.2019 del Responsabile A.T.M.

i responsabili di servizio sopra riportati hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
 - la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;
 - l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici
- evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.06.2019 ad oggetto: "Approvazione rendiconto di gestione anno 2018" con la quale veniva accertato un disavanzo di amministrazione pari ad € 3.451.026,93 e contestualmente veniva demandata a successivo provvedimento l'applicazione dello stesso oltre che l'adozione dei provvedimenti necessari per le azioni di risanamento;

Verificato che i residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018 e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 3.870.035,71	Titolo I	€. 3.599.086,48
Titolo II	€. 381.193,87	Titolo II	€. 421.814,85
Titolo III	€. 3.624.290,36	Titolo III	€.
Titolo IV	€. 212.671,10	Titolo IV	€. 20.673,34
Titolo V	€.	Titolo V	€.
Titolo VI	€. 5.426,04	Titolo VII	€. 173.514,01
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€. 87.692,02		

TOTALE	€ 8.181.309,10	TOTALE	€ 4.215.088,68
---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

inoltre, non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi;

Verificato altresì come la **gestione di competenza**, relativamente alla parte corrente, evidenzia una situazione di *equilibrio* economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

			Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.007.297,53			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		+	0,00	1.037.430,95
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente		-	458.067,98	458.067,98
Entrate correnti (Tit. I, II, III)		+	9.723.790,94	9.747.330,22
Spese correnti (Tit. I)		-	8.916.075,63	10.019.383,86
Quota capitale amm.to mutui		-	588.192,81	588.192,81
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		+		42.338,00
Alienazione beni patrimoniali disponibili		+	340.737,00	340.737,00
<i>Risultato</i>		=	102.191,52	102.191,52

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** presenta la seguente situazione:

- ☐ il fondo cassa alla data del 26.07.2019 ammonta a € 598.370,72;
- ☐ il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a € 40.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi *non emergono* squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio 2019 dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che la situazione di squilibrio deriva da:

- ☐ disavanzo di amministrazione accertato pari ad € 1.629.012,95;
- ☐ accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario come da Tabella allegata al Rendiconto 2018
- ☐ debiti fuori bilancio per € 283.132,44;

Considerato come dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l'esercizio in corso, sulla base della situazione riscontrabile alla data odierna, emerga una situazione di disavanzo sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	2.967.199,11
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.006.318,84
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	8.218.096,77
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	12.229.970,53
+/-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	325,35
-/+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	68,70
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	961.387,54
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	7.701.793,20
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	5.563.021,87
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	3.100.158,87

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	7.039.195,26
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	8.170,05
	B) Totale parte accantonata	7.047.365,31
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	140.617,86
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	140.617,86
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	81.822,68
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-4.169.646,98
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 13.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro -3.451.026,93 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2018:		2.967.199,11
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾		6.148.000,80
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		
Altri accantonamenti		5.446,70
Totale parte accantonata (B)		6.153.447,50
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		140.617,86
Vincoli derivanti da trasferimenti		42.338,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
C) Totale parte vincolata		182.955,86
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		81.822,68
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 3.451.026,93

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato a), in cui si evidenzia la necessità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario;

☐ Constatata inoltre l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con gli ordinari provvedimenti di riequilibrio previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del Testo Unico;

Preso atto inoltre che:

- nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;
- le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario.
- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

e) che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

f) che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uso istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*

c) *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*

d) *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*

e) *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*

f) *è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n.11 in data 23/08/2019 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, su presenti e votanti n. 7, resi nella forma di legge

DELIBERA

1) di dare atto, alla data del presente provvedimento, dell'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo complessivo di €. 283.132,44 così suddiviso:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		283.132,44
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE			283.132,44

2) di prendere atto del disavanzo di amministrazione accertato di € 1.629.012,95;

3) di dare atto che l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie;

4) di accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, dei residui o di cassa, non risolvibile con mezzi ordinari, tale da far presumere un ulteriore disavanzo di amministrazione così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
--	--

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	2.967.199,11
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.006.318,84
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	8.218.096,77
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	12.229.970,53
+/-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	325,35
-/+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	68,70
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	961.387,54
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	7.701.793,20
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	5.563.021,87
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	3.100.158,87

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		7.039.195,26
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		8.170,05
B) Totale parte accantonata		7.047.365,31
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		140.617,86
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		140.617,86
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		81.822,68
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-4.169.646,98
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

- 5) di demandare a separato provvedimento il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- 6) di provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- 7) di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

- 8) di dare atto che in fase di predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale saranno rilevati eventuali altri fattori di squilibrio;
- 9) di inviare entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.
- 10) di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 20 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- 11) di dare atto che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;
- 12) di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
- 13) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 14) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.



Comune di
Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile F.to Dott.ssa Brunella Tripodi
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Maria Rosaria Franze'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 26-09-2019
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera :

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

